



VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI

LA LEGGE nr. 53/1994

Con la legge **53/1994** si è attribuita agli Avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l'intermediazione necessaria dell'Ufficiale Giudiziario e consentendo anche agli avvocati di svolgere questa funzione.

E' questa una **facoltà** concessa all'avvocato e non comporta l'obbligo per l'avvocato di notificare in proprio tutti gli atti: egli può sempre avvalersi – quando lo ritiene utile o è necessario¹ - dell'intermediazione dell'Ufficiale Giudiziario.

La carenza di personale e le difficoltà quotidiane degli Uffici UNEP nello smaltire la mole di atti da notificare causano un quotidiano disagio per l'Avvocato. Questo strumento normativo apporta pertanto benefici all'attività quotidiana dell'Avvocato. Da qui l'idea della redazione di un "vademecum", come utile strumento per avvicinarsi alla notifica in proprio.

CHI PUO' NOTIFICARE

Ha la facoltà di notificare un Avvocato che:

- sia iscritto all'albo²;
- sia stato **preventivamente autorizzato** dal proprio Consiglio dell'Ordine;
- sia munito d'apposito **registro** cronologico;
- sia munito di **procura alle liti**, rilasciata nelle forme di cui all'art. 83 C.p.c..³

¹ Ad esempio è necessario notificare tramite l'Ufficiale giudiziario nei casi di cui all'art. 143 c.p.c., nelle notifiche all'estero, in via telematica ex art. 149 bis o quando si ritiene utile il ricorso all'art. 140 c.p.c. nonché quando l'autorità disponga che la notifica sia eseguita personalmente (e non a mezzo posta).

² E' quindi esclusa la possibilità per il praticante avvocato abilitato di poter ricorrere alla notifica in proprio.

³ Art. 83 (Procura alle liti)

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto, o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento



CHI PUO' ESSERE AUTORIZZATO DAL C.D.O. A NOTIFICARE IN PROPRIO

L'autorizzazione deve essere **richiesta e data dal Consiglio dell'Ordine** competente in relazione all'**iscrizione**, essa è **personale** e – quindi - non può essere rilasciata indistintamente in favore delle associazioni professionali.

La legge prevede che l'autorizzazione possa essere concessa solo **se l'avvocato non ha procedimenti disciplinari in corso e non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione** (cancellazione o radiazione). Quindi chi ha riportato la sanzione della cancellazione e venisse iscritto non può essere autorizzato a notificare in proprio.

Ottenuta l'autorizzazione dal Consiglio dell'Ordine, si provvede all'affissione del provvedimento all'albo del Consiglio, in adempimento della prescrizione di pubblicità di cui all'art. 7, IV comma, L. 53/1994. In alcuni Consigli è invalsa la prassi di comunicare copia del provvedimento alla Segreteria del Presidente del Tribunale.

Ottenuta l'autorizzazione del Consiglio, si può iniziare a notificare⁴.

informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e e trasmessi in via telematica

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non e' espressa volontà diversa.

⁴ **L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti** prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata **nulla e non inesistente**. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. (Cassazione civile Sez. V, 05 agosto 2004, n. 15081)

L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. (Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592)

L'attività di notificazione svolta dall'avvocato munito di procura mediante consegna di copia dell'atto, ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53, ove compiuta in mancanza del requisito e dell'osservanza delle modalità prescritti dalla stessa legge (relativi alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine, alla previa vidimazione dell'originale e della copia dell'atto nonché all'istituzione e all'impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia), va considerata nulla e non inesistente (Cassazione civile sez. III, 04 aprile 2001, n. 4986)

L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. (Cassazione civile sez. trib. 05 agosto 2004/ n. 15081)



QUANDO SI PERDE LA FACOLTA' DI NOTIFICARE

L'autorizzazione deve essere prontamente **revocata** dal C.d.O. nel caso in cui in seguito sia irrogata una **sanzione disciplinare di sospensione, cancellazione e radiazione**.

Non deve essere revocata in caso **d'apertura di procedimento disciplinare**, ma il Consiglio dell'Ordine ha il potere discrezionale di revocarla quando ritiene "motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio della facoltà".

Riteniamo che **in caso di trasferimento ad altro Ordine** sia necessario richiedere al nuovo Ordine la facoltà di notificare, in quanto la legge parla di preventiva autorizzazione dell'ordine nel cui albo il professionista è iscritto; sarà comunque opportuno provvedere nella prassi alla formale comunicazione da Ordine a Ordine dell'autorizzazione concessa, perché, se così non fosse, verrebbe vanificato il potere/dovere di controllo e revoca dell'Ordine.

Il **rigetto** della richiesta autorizzazione o la revoca per motivate ragioni d'inopportunità vanno emessi dal C.d.O. in camera di consiglio e previa audizione dell'avvocato interessato.

Contro questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, è ammissibile il **reclamo** avanti il C.N.F. entro 10 giorni.

COS'E' IL REGISTRO CRONOLOGICO

Ottenuta l'autorizzazione, l'avvocato deve obbligatoriamente munirsi del registro cronologico.

Il registro deve rispettare il modello stabilito dal Ministero di concerto col C.N.F. (vedasi allegato al **D.M. 27.5.1994, in G.U. 7.6.1994 n.131**); esso può essere acquistato presso le cartolerie specializzate.

Il registro può essere anche costituito da moduli continui vidimati "uso computer", che - ovviamente- devono contenere tutte le voci previste dal modello stabilito.

Il registro, ottenuta l'autorizzazione, va numerato e vidimato, in ogni mezzo foglio, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un consigliere delegato all'uopo.

Le buste e gli avvisi di ricevimento necessari per le notifiche possono essere acquistate presso gli

L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. Cassazione civile sez. un., 01 dicembre 2000, n. 1242



Uffici postali.

COME SI TIENE IL REGISTRO

Nel registro va annotata **giornalmente** ogni notificazione eseguita.

Anche ai fini del compimento di tali annotazioni, **l'avvocato è considerato pubblico ufficiale** ad ogni effetto di legge.

COSA SI DEVE ANNOTARE NEL REGISTRO

- il numero d'ordine della notificazione è progressivo per ogni notifica, anche se i destinatari sono più di uno (è comunque possibile attribuire un numero progressivo anche per ogni destinatario del medesimo atto da notificare); si consiglia di proseguire nella numerazione anche se cambia l'anno;
- il cognome ed il nome della parte istante;
- la natura dell'atto da notificare;
- l'Ufficio Giudiziario ed eventualmente la Sezione (se la notifica è fatta in coso di causa);
- il cognome ed il nome del destinatario della notifica;
- l'indirizzo ove l'atto deve essere spedito (notifica postale) o il luogo ove è avvenuta la notifica diretta;
- il numero della raccomandata e l'Ufficio Postale;
- la data di spedizione e quella di ricezione;
- le spese postali;
- se la notifica è fatta a mani d'altro avvocato, la data e l'ora della consegna, indicando le generalità del ricevente e facendogli sottoscrivere l'atto ed il registro;
- gli estremi del deposito in cancelleria di copia dell'atto notificato in opposizione ex art. 645 C.p.c. o per impugnazione.

Ovviamente il registro va tenuto secondo le ordinarie norme, senza spazi bianchi, abrasioni, con cancellazioni leggibili e senza uso del cd. "bianchetto" per cancellare.

Ogni notificazione deve essere annotata, giornalmente, sul registro cronologico.



L'AVVOCATO NOTIFICATORE È PUBBLICO UFFICIALE

L'avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge ed ogni irregolarità o abuso nel compimento di tali annotazioni comporta conseguenze penali e costituisce illecito disciplinare.⁵

GLI ATTI CHE SI POSSONO NOTIFICARE

Gli **atti che si possono notificare** secondo la legge 53/1994 sono:

- gli atti in materia civile ed amministrativa;
- gli atti stragiudiziali.

Quindi quasi tutti gli atti processuali, gli atti civili di esercizio di diritti sostanziali, quali la messa in mora, la diffida, la disdetta, l'opzione e gli atti amministrativi di diffida o di messa in mora per provocare il silenzio assenso o il silenzio rifiuto.

L'avvocato non può notificare gli atti processuali che sono e restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, quali ad esempio le intimazioni ai testi⁶ (il problema è facilmente superabile attesa la nuova formulazione del terzo comma dell'art. 250 c.p.c.), l'avviso di soggio ed i pignoramenti immobiliari o presso terzi.

Si ritiene ormai pacifico che possano essere notificati in proprio anche gli atti d'introduzione del giudizio arbitrale, indipendentemente dalla natura dell'arbitrato (ovviamente dall'avvocato munito di procura).

Per l'avvocato che notifica personalmente per mezzo del servizio postale **non esistono i limiti di competenza territoriale**, cui è soggetto invece l'Ufficiale Giudiziario (vedi però appresso i limiti territoriali per la notifica diretta). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che " Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. n. 53 del 1994 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo

⁵ Art. 6 L. 53/1994:

L'avvocato, che compila la relazione di cui all'articolo 3 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

⁶ L'**intimazione al teste** non è atto della parte, ma è atto dell'ufficiale giudiziario. Ne consegue che tale atto, anche quando venga notificato direttamente dall'avvocato, ai sensi dell'art. 1 l. 21 gennaio 1994 n. 53, deve essere formato dall'ufficiale giudiziario, o quanto meno deve essere compilato in modo che l'ufficiale giudiziario risulti il soggetto intimante. Tribunale Roma, 15 maggio 2002/Soc. Eaglès Fly c. Di Nella /Giur. romana 2003, 79



procedimento notificatorio. Ne consegue che - a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale - nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria”(Cassazione civile, sez. lav., 19 febbraio 2000, n. 1938).

In tal senso anche Consiglio Stato sez. V, 28 settembre 2005, n. 5185: “Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. 21 gennaio 1994 n. 53 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio, con la conseguenza che, a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale, nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria.”

Per gli atti stragiudiziali vi è il problema che la legge prevede, per potersi avvalere della facoltà di notificare, che l'avvocato sia titolare di una procura alle liti rilasciata ex art. 83 C.p.c.; di conseguenza, per la notifica in proprio di atti stragiudiziali, il difensore dovrà essere preventivamente munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata che lo legittimi.

PARTICOLARI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA NOTIFICA DI ALCUNI ATTI PROCESSUALI

Gli **atti d'impugnazione e l'atto d'opposizione** a decreto ingiuntivo comportano l'obbligo per il difensore notificante di sostituirsi all'Ufficiale Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia dell'atto notificato.

Nei casi di notificazione dell'**intimazione di sfratto**, qualora l'atto non sia ricevuto personalmente dal destinatario, l'avvocato deve provvedere all'inoltro con lettera raccomandata della comunicazione di cui all'art. 660 ult. comma c.p.c.



COME SI FA UNA NOTIFICA

Ci sono due forme di notifica: quella **diretta** e quella a **mezzo del servizio postale**.

LA NOTIFICA DIRETTA

Questa notifica si attua con la consegna diretta dell'atto, da parte del difensore, nel domicilio del destinatario.

Ciò è possibile a condizione che:

- il destinatario sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.
- il destinatario sia iscritto nello stesso albo del difensore notificante
- l'atto sia preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. La formula da apporre sull'originale e sulla copia, prima della relata di notifica, potrebbe essere la seguente *“Si vidima il presente atto ai sensi del secondo comma art. 4 Legge 21.1.1994 nr. 53, composto di ... pagine. Luogo, Data, Timbro C.d.O e firma”*

L'atto **deve essere consegnato personalmente** (la notifica diretta non può essere delegata a collaboratori o segretarie⁷) nelle mani proprie del destinatario nel suo domicilio (e quindi non in un qualunque luogo), oppure, se la notifica non può essere fatta personalmente, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario⁸. Non è pertanto ammissibile la consegna ad altri soggetti quali il portiere, il vicino.

Il Collega che riceve l'atto, o la persona addetta allo studio o al servizio alla quale viene consegnato, devono sottoscrivere sia l'originale che la copia dell'atto notificato, nonché il registro cronologico, che quindi l'avvocato notificante deve portare con sé in ogni occasione di notifica diretta. Inoltre, se la persona che riceve l'atto è diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita dalla specificazione delle generalità e dalla qualità rivestita dal consegnatario (tale specificazione deve seguire le firme e va riportata sull'originale, sulla copia notificata e sul registro cronologico).

⁷ La notificazione di un atto processuale (nella specie, sentenza di primo grado) eseguita, "ex lege" n. 53 del 1994, in forma "diretta" (e non a mezzo del servizio postale) da un avvocato munito di procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza deve considerarsi **giuridicamente inesistente se delegata** ad altri, neppure se il delegato eserciti la medesima professione legale. (Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2000, n. 8041)

⁸Cassazione nr. 4986/2001: “Si può però ritenere che la norma sulla consegna diretta si presti ad essere applicata anche nei casi di difesa personale della parte (art. 86 cod. proc. civ.) e, per ulteriore estensione, anche in quello delle notificazioni indirizzate al pubblico ministero (com'è nel processo penale, in base all'art. 153.1. cod. proc. pen.), visto che l'ufficio del pubblico ministero sta in giudizio senza ministero di difensore.”



Un esempio di relata di notifica può essere:

“Io sottoscritto avvocato ... in virtù dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di.... rilasciata il ..., previa iscrizione al nr. ... del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a ... presso il suo proc. e dom. avv. con studio in ... ed ivi a mani dello stesso (oppure “non avendolo rinvenuto ed ivi a mani di ... addetta allo studio o al servizio dello stesso”); firma di chi riceve e, se chi riceve è un addetto allo studio o al servizio, specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario, esempio Tizia nata a ... il ..., impiegata).”

Un dubbio in dottrina (Punzi) permane in ipotesi di **rifiuto a ricevere un atto** in quanto non sarebbe applicabile l’art. 138, comma 2, c.p.c., ma il dubbio ci sembra ingiustificato stante l’equiparazione fatta dalla giurisprudenza dell’attività dell’avvocato notificatore a quella dell’ufficiale giudiziario; peraltro, la Corte di Cassazione, pur non statuendo sul punto, sostiene una lettura di diverso avviso, scorrendo la parte motiva di diverse sentenze sulla notificazione diretta ex lege 53/94. Rifiutare, ingiustificatamente, una notifica diretta costituirebbe comunque un illecito deontologico.

LA NOTIFICA A MEZZO POSTA

L’avvocato che procede alla notifica a mezzo posta deve:

- preventivamente acquistare speciali buste e moduli conformi al modello stabilito dall’Amministrazione Postale per la notifica degli atti giudiziari (simili a quelle usate dagli Ufficiali Giudiziari);
- sulle buste il notificante deve apporre il nome ed il cognome, la residenza o il domicilio del destinatario, il numero del registro cronologico, sottoscriverle ed indicare il proprio domicilio;
- precompilare l’avviso di ricevimento ed apporvi tutte le indicazioni richieste dal modulo predisposto dall’Amministrazione postale; inoltre riportarvi il numero di registro cronologico e, per le notificazioni effettuate prima dell’iscrizione a ruolo della causa, indicare come mittente il nominativo della parte istante e del suo procuratore (esempio: Tizio presso il proc. e dom. avv.), mentre per quelle in corso di causa va apposta anche l’indicazione dell’ufficio giudiziario e, se esiste, della sezione (esempio: Trib. Vr. Sez. A);
- scrivere la relata di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto, indicando l’ufficio postale per mezzo del quale è spedita la copia dell’atto. La relata potrà essere del seguente tenore: “Io



sottoscritto avvocato ... in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di ... in data rilasciata il ..., previa iscrizione al nr. ... del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a ..., ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. ... spedita dall'Ufficio Postale di Verona – Poste Centrali in data corrispondente a quella del timbro postale. Avv. ... (e sottoscrizione dell'avvocato)".

- presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto completi della relata, la busta non chiusa e l'avviso di ricevimento come sopra completati.

Si segnala, comunque, sulla **possibilità di presentare gli atti per la notifica a mezzo posta anche per mezzo di persona addetta allo studio**, la circolare numero 289 della direzione provinciale delle Poste di Padova 1 luglio '94, che riporta precisazioni del Ministero della Giustizia ove non risultano sollevate questioni in punto. Si rinviene anche una sentenza della Corte di Cassazione in data 13.06.00 n. 8041 che nella parte motiva riconosce la possibilità dell'intervento di soggetti diversi limitatamente all'ipotesi di notificazione, da parte dell'avvocato, a mezzo del servizio postale (escludendo invece detta possibilità espressamente nell'ipotesi di notifica diretta).

L'ufficio postale:

- appone in calce all'originale ed alla copia dell'atto il timbro di vidimazione;
- inserisce la copia o le copie da notificare nelle buste predisposte dall'avvocato notificante;
- restituisce all'avvocato che richiede la notifica l'originale dell'atto vidimato.

Prima di depositare o esibire l'atto, l'avvocato deve apporre ed annullare la **marca da bollo per i diritti di notifica**⁹ prevista dall'art. 2 del D.M. 27.5.1994. Detta normativa viene ritenuta non abrogata con l'entrata in vigore del contributo unificato che sopprimerebbe il solo diritto di chiamata (che non esisteva più da tempo), ma non quello di notifica¹⁰.

I bolli devono essere pari a Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari, Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari, Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari.

Va conservato l'avviso di spedizione della raccomandata, che va poi allegato all'atto e che, in ogni caso, consente l'iscrizione a ruolo della causa, anche se non è ancora ritornata la cartolina postale di

⁹ Il che autorizza a ritenere che la marca possa essere applicata anche in seguito, quando la citazione è depositata per l'iscrizione a ruolo o il precetto consegnato per l'esecuzione.

¹⁰ Una circolare del Ministero di Giustizia ha recentemente affermato la vigenza di tale bollo, ribadendo che non può ritenersi abrogato tale diritto dall'introduzione del "contributo unificato".



ricevimento.

Si ricorda che nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e art. 123 disp. att. c.p.c., il notificante deve provvedere a depositare copia semplice dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

L'EMISSIONE DELLA CAN (Comunicazione Avvenuta Notifica)

La legge di conversione del c.d. "decreto milleproroghe" (L. n.31/08) ha introdotto (art. 36, commi 2-quater e 2-quinquies) modifiche alla disciplina dettata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, recante disciplina in materia di "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari" (in G.U. 4 dicembre 1982, n. 334). In particolare si è stabilito, a garanzia dell'effettiva conoscenza da parte del destinatario dell'avvenuta notifica, che, qualora l'agente postale provveda alla consegna del piego a soggetto diverso dal destinatario dell'atto da notificare, ha comunque l'obbligo di notificare quest'ultimo dell'avvenuta notificazione del piego a persona diversa mediante l'invio di una raccomandata al soggetto destinatario.

Tali modifiche si applicano conseguentemente anche alla notifica a mezzo posta ex legge 53/1994. Qualora nella notifica in proprio **non sia stato emesso dall'agente postale il CAN**, bisogna farlo presente all'Ufficio Postale del destinatario dell'atto ed inviare a detto Ufficio l'avviso di ricevimento perché provveda all'emissione ed annotazione del CAN sull'avviso medesimo che verrà poi restituito all'avvocato notificatore.

LA NOTIFICA IN PROPRIO DEGLI ATTI TRASMESSI VIA FAX

Se l'avvocato che trasmette l'atto e quello che lo riceve sono muniti di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. e sono rispettate le altre formalità previste dalla L. 7 giugno 1993, n. 183 (attenzione alla leggibilità della sottoscrizione anche di chi conferisce la procura), il procuratore domiciliatario che ha ricevuto l'atto, sempre che sia autorizzato dal proprio Ordine a eseguire le notifiche in proprio, dopo aver sottoscritto l'atto ricevuto via fax per dare conformità all'originale, potrà provvedere alla



notifica ex L. 53/1994 dell'atto trasmesso via fax¹¹.

LE NULLITÀ

L'art. 11 legge cit. prevede quali sono le nullità della notifica fatta personalmente dagli avvocati. Si ritiene applicabile l'**art. 156, 3° comma c.p.c.** anche a queste notificazioni¹².

La nullità colpisce la notificazione nel caso in cui vengano a mancare i requisiti oggettivi ovvero quei requisiti formali richiesti perché il procedimento notificatorio sia compiuto e debba essere portato a termine quali la mancanza del numero cronologico, la sottoscrizione ed ogni altro accorgimento richiesto dalla legge, a meno che l'atto non abbia raggiunto il suo scopo (Cass., sez. III, 4 aprile 2001, n.4986; Cass., sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592).

IL MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

Il principio enunciato dalla **Corte costituzionale nella sentenza n. 477 del 2002**, in base al quale la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione cui proceda "tout court" il difensore, in forza di autorizzazione rilasciatagli dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza ai sensi della l. n. 53 del 1994. In tal senso Cassazione civile sez. III, 13 novembre 2009, n. 24041.

Tale principio è stato fatto proprio dalla nuova formulazione dell'**art. 149, III comma, c.p.c.**

Ancora Cassazione civile sez. I, 30 luglio 2009, n. 17748: In tema di notificazione a mezzo del

¹¹ Ricordarsi, però, di depositare in causa l'originale dell'atto contenente la procura.

¹² T.A.R. Cagliari Sardegna sez. I, 26 marzo 2009, n. 363: Il principio generale di cui **all'art. 156 comma 3 c.p.c.**, in base al quale la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, si applica anche alle violazioni delle formalità imposte dalla legge (art. 3 comma 1 lett. b) ultimo periodo l. 21 gennaio 1994 n. 53 e art. 3 l. 20 novembre 1982 n. 890) quando il ricorso sia notificato per posta dall'avvocato del ricorrente (nella fattispecie, le buste contenenti il ricorso, notificate ai soggetti evocati in giudizio, erano prive della sottoscrizione del notificante, tuttavia dalla documentazione prodotta in giudizio risultava provato che la notifica fosse giunta all'indirizzo dei destinatari).

Tribunale Modena 11 febbraio 2004: "Alle notificazioni effettuate dal difensore in proprio (ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53) è applicabile l'art. 156 c.p.c., che, in via generale, per la inosservanza di forme di qualunque atto processuale, esclude la comminatoria di nullità se l'atto ha raggiunto il proprio scopo (Nel caso di specie, in applicazione del riferito principio, è stata disattesa l'eccezione di nullità della notificazione effettuata dal difensore in proprio ai sensi della l. n. 53/1994 per inosservanza delle forme di cui all'art. 3 l. cit. e, in particolare, per mancata indicazione dell'ufficio postale per mezzo del quale era stata spedita la copia al destinatario, e per mancata apposizione del timbro di vidimazione dell'ufficio postale, espressamente comminata dall'art. 1 l. cit. anche per il caso di mancanza dei requisiti oggettivi previsti dalla legge medesima)."



servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 Corte cost., secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 l. n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del plico raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l'ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall'art. 83 c.p.c. alla data dell'avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della l. n. 53 del 1994. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso per cassazione spedito al sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza, come da attestazione dell'ufficio postale apposta su "striscette" meccanizzate applicate alle buste recanti le copie del ricorso notificate ai controricorrenti e da questi prodotte). Così anche T.A.R. Veneto sez. II, 11 settembre 2009, n. 2393: "In tema di notifica effettuata per posta è applicabile anche al difensore, che si avvalga di tale facoltà in materia di notificazione degli atti processuali concessa dalla legge n. 53 del 1994, il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all'ufficiale postale: pertanto, la notificazione del ricorso può ritenersi perfezionata con la consegna del plico all'ufficio postale da parte dell'avvocato nel sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato."

Sul punto vedasi anche la nuova formulazione dell'art. 149 c.p.c. e Cassazione civile sez. trib., 05 agosto 2004, n. 15081¹³ e più recentemente Cassazione civile sez. III, 01 aprile 2004, n. 6402¹⁴.

¹³ "In caso di notifica effettuata dall'avvocato a mezzo del servizio postale, essa si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell'affidamento del plico alle poste."

¹⁴ "In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito **della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte cost.**, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene. Tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 legge n. 53 del 1994, irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del plico raccomandato (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso incidentale spedito entro i quaranta giorni, ma ricevuto dopo tale termine dal destinatario).



Di segno contrario il solo T.A.R. Piemonte sez. I, 10 aprile 2009, n. 1018.¹⁵ Il Consiglio di Stato ha riformato la nota sentenza del TAR Piemonte, sez. I, n. 1018 del 10 aprile 2009 con la quale il Giudice piemontese aveva quindi dichiarato che non si estende all'avvocato la sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002, che solo con riferimento agli ufficiali giudiziari - quali pubblici ufficiali deputati "specificamente ed istituzionalmente ad effettuare notifiche di atti giudiziari" - aveva stabilito, per quanto riguarda il notificante, il noto "meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all'Ufficiale notificante". Il Consiglio di Stato, però, con la sentenza del 13.4.2010 n. 2055 ha riformato tale decisione applicando anche alle notifiche eseguite dagli avvocati in proprio la disciplina dettata per le notifiche effettuate dagli Ufficiali Giudiziari, applicando anche a queste il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notificazione. Può così sperarsi che sia stata risolta definitivamente la "querelle"!

COME OTTENERE IL TITOLO IDONEO PER LA TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE GIUDIZIALI NEL CASO SIA STATA ESEGUITA LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE NOTIFICA IN PROPRIO

Non disponendo l'avvocato notificatore - a differenza dell'ufficiale giudiziario - del potere di certificare la conformità della copia rispetto all'originale, la trascrizione delle domande potrà eseguirsi avvalendosi del titolo costituito dalla "copia c.d. conforme uso trascrizione" dell'atto notificato; copia che potrà essere richiesta al cancelliere immediatamente dopo l'iscrizione della causa a ruolo (si richiede però, a questo fine, che sia allegato l'avviso di ricevimento dell'atto notificato). Avendo urgenza di dover trascrivere l'atto si consiglia di ricorrere alla notifica "a mani" a mezzo Ufficiale Giudiziario, poiché si entra subito in possesso della copia per la trascrizione.

I VANTAGGI

- consente di effettuare le notifiche degli atti negli orari di apertura degli Uffici Postali, e quindi anche nel pomeriggio
- è possibile effettuare una notifica da qualsiasi Ufficio Postale, senza alcun limite di competenza

¹⁵ Lo stesso Tar Piemonte, sez. I, 9 aprile 2008, n. 604 era pervenuto ad analoghe conclusioni, ma con diversa motivazione. Vedi però **Consiglio di Stato sentenza del 13.4.2010 n. 2055** che ha cassato le pronunce.



territoriale¹⁶

- consente l'immediata disponibilità dell'originale dell'atto notificato senza doversi recare nuovamente a ritirare l'atto
- consente di poter verificare l'esito della raccomandata utilizzando dal sito delle Poste (<http://www.poste.it/online/dovequando/controller?action=start&subaction=raccomandata>)¹⁷ il servizio di monitoraggio per sapere se è stata già consegnata al destinatario
- ulteriore vantaggio è costituito dall'applicazione anche alle notifiche postali fatte dall'avvocato della Sentenza della Corte Costituzionale 477/02 sul momento in cui si perfeziona la notifica a mezzo posta.

Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Antonio F. Rosa Avv. Giulia Ferrarese

¹⁶ Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. 21 gennaio 1994 n. 53 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio, con la conseguenza che, a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale, nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria. Consiglio Stato sez. V, 28 settembre 2005, n. 5185

In tema di notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53, **non può configurarsi alcuna questione di competenza per territorio**, detta legge non ponendo limiti territoriali alla potestà notificatoria in essa contemplata. (fattispecie relativa alla notificazione di un ricorso per cassazione). Cassazione civile sez. I, 25 giugno 2003, n. 10077

¹⁷ per aprire ogni link richiamato clicca sopra col mouse col tasto destro, poi vai su "Apri collegamento ipertestuale" e clicca nuovamente col tasto sinistro; la pagina web si aprirà se sei collegato ad internet.



Facsimile registro

50

Numero d'ordine della notificazione	Parte istante Cognome e Nome	Natura atto da notificare	Indicazione ufficio Giudiziario e Sezione	Destinatario Cognome e Nome	Indirizzo e Località - ove l'atto deve essere spedito (notifica postale) - ove è avvenuta la consegna (notifica diretta)	NOTIFICAZIONI	
						N. Racc. A.R.	Ufficio Postale
1	ROSSI MARIO	Atto di Cit.	TRIB VR	VERDI GUIDO	VIA GARIBALDI 1 ROMA	123478	VR 14
2	BIANCHI GIUSEPPE	Atto di Cit. Inopp. D.I.	TRIB.VR	AVV. LUIGI GIALLO PROC. EDOT. SOCIETÀ SR	VIA MARRINI 3 VERONA	5432-1 123569 431-03	VR 20

60

POSTALI		Spese postali	NOTIFICAZIONE DIRETTA		Estremi di deposito atti notificati (art. 9)			Annotazioni
Data di spedizione	Data di ricezione dell'atto o restituzione per completa giacenza		Data ed ora della consegna	Sottoscrizione del ricevente l'atto e sue generalità e qualità se diverso da destinatario o altre annotazioni	Data deposito copia	Indicazione ufficio giudiziario	Estremi atto opposto o impegnato	
01-01-09	14-01-09	6,00						"IMMESSO AWISO IN CASSETTA"
02-01-09		5,60			04-01-09	TRIB. VR	D. ING. NR. 100/09	